

## CIRCOLARE N° 9 DEL 8 - 6 - 2012

Con la Circolare 18/E del 31 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha diramato il programma dei controlli fiscali da effettuare nel 2012.

La programmazione e la definizione dei criteri da utilizzare viene effettuata per categorie di contribuenti. Nel seguito vi forniamo una breve sintesi dei criteri che verranno utilizzati per la scelta dei contribuenti da sottoporre a verifica nel corso del 2012.

### **Grandi contribuenti (ricavi superiori a 100 milioni di Euro)**

Per questi soggetti fra i principali fattori di rischio da monitorare attentamente sono stati scelti i seguenti:

- pianificazione fiscale aggressiva attuata anche su scala internazionale;
- politica di utilizzo strumentale delle perdite fiscali. Tale scelta è stata dettata dal documento dell'OECD (Organization for economic cooperation and development) reperibile al seguente link: <http://www.oecd.org/dataoecd/20/20/49825836.pdf>
- forme di arbitraggio basate sullo sfruttamento di strumenti finanziari complessi. Anche questo criterio è conforme alle indicazioni fornite dall'OECD nel citato documento
- politiche di prezzi di trasferimento non in linea con il valore normale seguendo le indicazioni fornite dall'OECD. Relativamente a quest'ultima fattispecie, disciplinata dall'art. 110 TUIR, l'Agenzia raccomanda di porre particolare attenzione nell'analisi della documentazione acquisita presso i soggetti che hanno aderito al regime degli oneri documentali di cui al comma 7 dell'art. 110 (vedasi in proposito la nostra circolare n° 14 del 2010 al seguente link: <http://www.studioassociatoghiglione.it/doc/2010-14.pdf>)

Deve inoltre essere valutato il rapporto instaurato con i contribuenti che può essere collaborativo basato sulla trasparenza e sulla fiducia.

Per i grandi contribuenti l'attività di controllo esterna (senza accesso presso il contribuente) dovrà interessare le annualità 2009 e 2010 mentre, in caso di accesso, bisognerà privilegiare l'annualità in corso nonché il 2011.

### **Imprese di medie dimensioni**

Per questi soggetti i criteri scelti per l'individuazione del rischio di evasione sono i seguenti:

- assenza di controlli negli ultimi quattro anni
- presenza di perdite "sistemiche"
- presenza su almeno due annualità di redditività sensibilmente inferiore rispetto a quella media di settore
- presenza del rischio di evasione in materia di IVA.

Inoltre per le imprese medio/grandi bisogna altresì tener conto dei criteri già evidenziati per i grandi contribuenti.

Anche per questi soggetti i controlli esterni dovranno concentrarsi sulle annualità 2009 e 2010 mentre in caso di accesso si procederà con i periodi più recenti, inclusa l'annualità corrente.

### **Imprese di minori dimensioni e lavoratori autonomi**

Per questi contribuenti i criteri da seguire nella scelta dei soggetti da verificare sono:

- non congruità rispetto agli studi di settore
- soggetti congrui ma "appiattiti" rispetto alle risultanze degli studi di settore
- soggetti congrui a seguito di adeguamento per importi rilevanti
- soggetti che pur rientrando nel campo di applicazione degli studi di settore non hanno presentato il relativo modello
- soggetti che esercitano attività per le quali non risultano applicabili gli studi di settore

Nell'ambito dei predetti soggetti a maggior rischio di evasione devono essere selezionati quelli che

- hanno evidenziato una perdita per più periodi d'imposta
- hanno dichiarato "costi residuali" di ammontare significativo
- dallo studio di settore risultano indicatori di coerenza particolarmente anomali.

Ulteriori elementi possono essere assunti attraverso l'incrocio dei dati desumibili dai seguenti documenti ed analisi:

- comunicazioni degli elenchi clienti e fornitori in relazione ai dati dichiarati ai fini IVA
- soggetti che hanno evidenziato un'anomala gestione delle rimanenze di magazzino
- soggetti a rischio di evasione in relazione ai compensi pagati da parte di Strutture sanitarie private

- soggetti che, in qualità di gestori di apparecchi da intrattenimento (ex art. 110, comma 6 TULPS – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) hanno omesso di dichiarare, anche parzialmente, le somme spettanti come remunerazione della loro attività
- soggetti che, avendo ricevuto la comunicazione concernente l'esistenza di anomalie negli studi di settore relativamente al triennio 2007/2009, non hanno mutato il comportamento ritenuto anomalo.

Infine particolare attenzione deve essere prestata nei confronti dei soggetti che esercitano attività d'impresa e di servizi nei confronti di soggetti privati nonché per i commercianti al minuto. In questo caso deve essere privilegiato l'utilizzo delle indagini sui rapporti finanziari, con particolare riguardo ai conti correnti bancari.

Anche per questi soggetti le annualità oggetto di verifica esterna sono il 2009 ed il 2010 mentre viene raccomandata l'effettuazione di accessi brevi al fine di verificare la regolarità del personale impiegato e la veridicità dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

### **Enti non commerciali, ONLUS e altri soggetti che fruiscono di regimi agevolativi**

Relativamente ai suddetti soggetti i controlli dovranno essere indirizzati principalmente per la verifica di:

- eventuali abusi nell'utilizzo del regime agevolativo
- effettiva iscrizione nel registro delle ONLUS
- effettiva iscrizione delle cooperative sociali nell'apposita sezione dell'albo nazionale delle società cooperative tenuto dalle Camere di commercio

Il principale obiettivo dei controlli sopra detti ha il fine di accertare l'eventuale esercizio di attività commerciali non dichiarate come tali ma, illegittimamente, assoggettate al regime fiscale agevolato proprio delle attività istituzionali.

### **Persone fisiche**

Nei confronti delle persone fisiche l'attività di maggior rilievo deve essere finalizzata al controllo degli oneri deducibili e detraibili nonché sulle detrazioni d'imposta. I primi devono essere effettuati attraverso l'esame documentale degli oneri mentre per la verifica della spettanza delle detrazioni occorrerà consultare i dati presenti nell'Anagrafe tributaria.

Sempre per le persone fisiche l'Agenzia precisa che saranno oggetto di verifica i seguenti redditi:

- redditi diversi ex art. 67 del TUIR relativamente al 2008
- redditi prodotti in forma associata ex art. 5 del TUIR per gli anni 2007 e 2008
- redditi prodotti dalle società a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR per gli anni 2007 e 2008
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti e non dichiarati dai lavoratori domestici che sono soggetti al versamento contributivo ma non all'obbligo di ritenuta, per l'anno 2007
- assegni periodici corrisposti al coniuge ex art. 50 TUIR.

Nei confronti delle persone fisiche si dovranno poi effettuare gli accertamenti ordinari con la metodologia degli accertamenti sintetici che accertano il reddito complessivo tenendo conto delle seguenti informazioni:

- soggetti che hanno realizzato plusvalenze da vendita infraquinquennale di immobili
- soggetti che hanno ceduto terreni edificabili.
- informazioni raccolte mediante verifiche sul territorio dirette all'acquisizione di elementi specifici di capacità contributiva.

### **Attività trasversali**

Ulteriori attività non necessariamente connesse con particolari categorie di contribuenti sono:

- attività in materia di antifrode. Queste attività si esplicano attraverso un'attenta analisi del rischio di frode da parte dei contribuenti, la collaborazione con altri organismi di controllo, la cooperazione amministrativa con altri Stati nonché l'immediata richiesta di misure cautelari al fine di tutelare gli interessi erariali. Particolare attenzione dovrà essere posta nel controllo dei soggetti VIES al fine di evitare che gli operatori intracomunitari a rischio di frode possano mantenere la loro iscrizione nel VIES. A tal proposito dovranno essere segnalati i soggetti nei cui confronti sono stati elevati processi verbali di constatazione riguardante fenomeni fraudolenti per l'immediata revoca dell'inserimento nel VIES.
- attività di contrasto all'evasione internazionale. Tale attività deve essere attuata mediante il monitoraggio del fenomeno della cosiddetta esteroestivazione, ossia il trasferimento all'estero delle società e delle residenze delle persone fisiche anche mediante la collaborazione con i Comuni che debbono segnalare i soggetti trasferiti all'estero e controllarne per almeno un triennio l'effettiva emigrazione. Inoltre devono essere oggetto di attenta analisi le eventuali interposizioni fittizie di società estere nonché le movimentazioni finanziarie con l'estero.

### **Attività in materia di riscossione**

Come è noto una notevole parte dell'evasione fiscale si manifesta nell'evasione da riscossione, ovvero nell'occultamento dei beni di proprietà del debitore con conseguente impossibilità per lo Stato di riscuotere i propri crediti. L'attività di contrasto all'evasione da

riscossione, negli ultimi, anni è stata notevolmente potenziata attraverso le seguenti attività che debbono essere ulteriormente sviluppate:

- coordinamento con gli agenti della riscossione
- contrasto alle condotte di sottrazione fraudolenta che, tra l'altro, costituisce reato ex art. 11 D. Lgs. 74/200
- segnalazioni agli agenti della riscossione delle risultanze delle indagini finanziarie
- provvedere tempestivamente alle iscrizioni a ruolo, anche straordinario in caso di pericolo per la riscossione
- controllo sulla corretta esecuzione dei pagamenti rateali

\* \* \* \* \*

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento